

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 02/10/2026 n. 1155

Settore IV

4.2 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.2.6 - UO Emissioni in atmosfera

OGGETTO: COMUNE DI MONTE SAN VITO, DITTA SOAG APPLIANCE ITALIA SRL - ART. 278 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. ATTO DI DIFFIDA N. 4/2026/EMI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che l'autorizzazione alle emissioni trova disciplina nella parte quinta del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la ditta SOAG APPLIANCE ITALIA SRL, con sede legale e stabilimento a Monte San Vito, Via L. Da Vinci n. 13, svolge attività che dà luogo ad emissioni in atmosfera di stampaggio e assemblaggio materie plastiche, autorizzata con Autorizzazione n. 49/2011/EMI ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con Determina Dirigenziale n. 616 del 06/10/2011 alla ditta TECNO PLAST GROUP SRL, oggetto di due successive modifiche:

1. Autorizzazione n. 4/2015/EMI rilasciata con Determina Dirigenziale n. 130 del 24/03/2015 alla ditta TECNO PLAST GROUP SRL (modifica non sostanziale);
2. Parere autorizzativo n. 2/2018/EMI rilasciato con Determina Dirigenziale n. 605 del 07/06/2018 alla ditta SOAG APPLIANCE ITALIA SRL (subentro e modifica non sostanziale);

DATO altresì ATTO che sostanzialmente le emissioni in atmosfera di cui al citato parere n. 2/2018/EMI rilasciato dall'Area Ambiente – U.O. Emissioni in atmosfera di questo Ente sono sia di natura convogliata derivanti da forno a muffola, lavaggio cliché, reparto foratura, elettroerosione, stampaggio blocco 3, impianti termici civili, che di natura diffusa derivanti da presse di minor tonnellaggio ubicate nei blocchi 00, 1 e 2;

PRESO ATTO che a seguito del sopralluogo ispettivo dell'U.O. Vigilanza Ambientale di questa Provincia effettuato il giorno 01/09/2026 presso lo stabilimento della ditta in oggetto, come relazionato nel verbale di ispezione n. 45/26 del 01/09/2026, acquisito a prot. 31598

del 08/09/2026, sono state riscontrate irregolarità nel rispetto delle prescrizioni autorizzatorie;

RILEVATO in particolare che in sede di ispezione, e come meglio dettagliato nel citato verbale ispettivo n. 45/26, è stato rilevato che:

- "in totale nei cinque blocchi sono utilizzate 30 presse ad iniezione, solo 2 delle quali, del Blocco 3, sono convogliate all'emissione E16, tutte le altre sono prive di aspirazione: in merito il sig. [...] riferiva che l'azienda, al bisogno, ha a disposizione un aspiratore mobile, rinvenuto non in uso durante il controllo, nonostante vi fossero numerose presse in funzione;
- l'emissione E8, che è stata autorizzata per "reparto foratura HTF" con parametro da monitorare "polveri totali", in realtà riceve l'aspirazione di una "Saldatrice BRANSON IR" che salda la plastica con delle resistenze elettriche, non producendo polveri di alcun tipo ma eventualmente altri tipi di inquinanti";

RITENUTO per quanto premesso di dover intervenire per eliminare le irregolarità e ogni possibile eventuale pericolo di danno all'ambiente e alla salute pubblica, attivando gli atti amministrativi previsti all'**art. 278 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006** e ss.mm.ii. con conseguente sospensione dell'attività;

RICHIAMATO l'art. 278, comma 1, del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ambientale) a norma del quale:

"In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b) alla diffida e alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;"

DATO altresì ATTO che **la vigente autorizzazione in possesso della Ditta ha scadenza prevista al 05/10/2026** (punto IV della Determinazione Dirigenziale n. 605 del 07/06/2018 - parere n. 2/2018/EMI);

EVIDENZIATO, pertanto, **che la ditta dovrà presentare istanza di rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del DPR 59/2013, comprensiva di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, comprensiva di eventuali modifiche che si intendessero apportare allo stabilimento esistente e già autorizzato; che, in particolare, l'istanza dovrà essere comprensiva di tutti gli allegati previsti dalla modulistica di questa Provincia,

unitamente alla relazione di ricognizione prevista dal Decreto Direttoriale n. 309 del 2023 in materia di emissioni odorigene, nonché, in considerazione degli esiti del sopralluogo, ad un approfondimento inerente alla gestione delle emissioni provenienti dalle presse dei blocchi 00, 1 e 2;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare artt. 269 e 278;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; - la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: "Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale";
- il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente", come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 131 del 14/11/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 719 del 22/06/2026 con il quale è stato affidato incarico di Dirigente Tecnico all'Arch. Sergio Bugatti, art. 110 comma 1, del TUEL, approvato con il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 01/07/2026, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la Determinazione Dirigenziale n. 773 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si conferma alla Dott.ssa Romagna Raffaella, per il periodo dal 01 luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, l'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Settore IV e contestualmente si aggiorna la relativa delega di funzioni;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto d'interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte della Titolare di incarico di Elevata qualificazione e del Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. **Di diffidare**, alla luce di quanto descritto in narrativa, ai sensi dell'art. 278 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la ditta SOAG APPLIANCE ITALIA SRL, con sede legale e stabilimento a Monte San Vito, Via L. Da Vinci n. 13, nella persona del Legale Rappresentante Gianluca Oreglia, **entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, ad ottemperare a quanto prescritto nel parere n. 2/2018/EMI**, rilasciato con determinazione dirigenziale della Provincia di Ancona n. 605 del 07/06/2018, **ripristinando le condizioni progettuali autorizzate**; nello specifico e sinteticamente:
- ripristinare l'operatività dell'aspiratore mobile per le presse dei blocchi 0, 1 e 2;
 - convogliare le emissioni derivanti dalle presse del blocco 3 al punto emissivo E16;
 - cessare l'impiego della "saldatrice BRANSON IR", la cui riattivazione sarà comunque subordinata alla procedura di modifica del titolo autorizzativo.
- II. **Di inviare a questa Autorità, entro i successivi dieci giorni**, una relazione completa di documentazione fotografica che attesti gli interventi tecnico-impiantistici effettuati e l'avvenuto ripristino della situazione autorizzata, comprensivo dell'evidenza dell'operatività dell'aspiratore mobile al servizio delle presse dei blocchi 0, 1 e 2 (report dell'ultima manutenzione eseguita).
- III. **Di imporre contestualmente la temporanea sospensione dell'attività, con riferimento alla postazione di saldatura/foratura, alle presse di stampaggio dei blocchi 0, 1 e 2 e alle presse del blocco 3 non correttamente aspirate e convogliate in E16**, fino all'eliminazione, da parte della ditta, delle violazioni riscontrate nel corso delle ispezioni, di cui al verbale di ispezione n. 45/26 del 01/09/2026 citato.
- IV. Di dare atto che, trascorso inutilmente il termine di cui al precedente punto 1) si procederà, ai sensi dell'art. 278 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'avvio del procedimento di revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto.
- V. Di dare atto che restano fatti salvi eventuali e ulteriori provvedimenti restrittivi e/o integrativi sia di questa Autorità sia delle Autorità sanitarie competenti in materia di igiene e protezione della salute pubblica.
- VI. Di notificare a mezzo PEC il presente Atto di diffida alla ditta SOAG APPLIANCE ITALIA SRL.
- VII. Di trasmettere copia del provvedimento al Sindaco del Comune di Monte San Vito per quanto di eventuale competenza in qualità di autorità sanitaria locale.
- VIII. Di trasmettere copia del provvedimento al SUAP del Comune di Monte San Vito.

- IX. Di trasmettere copia del provvedimento all'U.O. Autorizzazione Unica Ambientale, nonché all'U.O. Vigilanza Ambientale dell'Area Polizia Locale, Attività Sanzionatoria e Vigilanza Ambientale del I Settore della Provincia di Ancona.
- X. Di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) delle Marche entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta notifica.
- XI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XII. Di dare atto, a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna, titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Settore IV.
- XIII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 02/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): CROCI CLAUDIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROMAGNA RAFFAELA

Classificazione O.D.02.20
Fascicolo 2018/107